


COMUNE DI BUSSERO

(Provincia di Milano)



**REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 125 DEL D.LGS.
N.163/2006 E DEGLI ARTICOLI 173 E SEGUENTI E 332 E
SEGUENTI DEL D.P.R. N.207/2010**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/10/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/05/2013
TESTO COORDINATO**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
ART. 1 - DEFINIZIONE E FINALITÀ	3
ART. 2 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME INTRODUTTIVE	3
ART. 3 -GLI INTERVENTI IN ECONOMIA	3
ART.4-LIMITI DERIVANTI DAL RICORSO AGLI STRUMENTI GESTITI DA CONSIP E DALLE CENTRALI DI COMMITENZA REGIONALE	4
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA	4
TITOLO II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	5
ART. 6 - LAVORI IN ECONOMIA	5
ART. 7 - FORNITURE IN ECONOMIA	6
ART. 8 - SERVIZI IN ECONOMIA	7
ART. 9 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA	9
TITOLO III - PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE	9
ART. 10 - INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO	9
ART. 11 - SCELTA DEL CONTRAENTE	10
ART. 12 - FORMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI	11
ART. 13 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI ACQUISITI MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 381/91	11
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Definizione e finalità

1. Le acquisizioni in economia sono acquisizioni di prestazioni aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, che avvengono in maniera alternativa alle ordinarie procedure di gara, comunque per valori al di sotto della soglia comunitaria.
2. La finalità dell'istituto dell'affidamento in economia consiste nell'assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire rapidamente lavori, servizi e forniture, laddove emerge l'opportunità di non ricorrere alle ordinarie procedure di gara, dalle quale deriverebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, con violazione del principio della economicità, efficienza e proporzionalità tra fini e mezzi. La valutazione della relazione tra la particolare esiguità dell'importo dei contratti da affidare e le specifiche necessità che l'ente intende soddisfare, sia in termini di quantità che di qualità, è rimessa al responsabile del procedimento.
3. Tale istituto giuridico si pone come derogatorio rispetto al sistema ordinario delle acquisizioni e pertanto la valutazione del suo impiego deve essere adeguatamente motivata, rigorosa e non estensiva.

Art. 2 -Oggetto del Regolamento e norme introduttive

1. Il presente regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune di Bussero in conformità ai seguenti principi:
 - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
 - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito "Codice"), nonché degli articoli 173 e seguenti del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli articoli 329 e seguenti per i servizi e le forniture (di seguito, "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si richiama il disposto dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che si riporta per facilità di consultazione:

"8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 3 - Gli interventi in economia: ammissibilità

1. Per gli effetti del presente regolamento l'affidamento in economia non può eccedere le soglie fissate dall'articolo 125 del Codice e dalla regolamentazione europea, che per comodità di consultazione si richiamano di seguito:
 - a) per i lavori – Euro 200.000,00.
 - b) per le forniture e i servizi - euro 100.000 pari alla soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore all'importo stabilito nell'articolo 125 del Codice, che per facilità di consultazione qui si riporta, pari a euro 50.000.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi, regolamenti europei ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125 e dall'articolo 28, comma 1, lett. b), del Codice.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al presente articolo.
6. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 4 – Limiti derivanti dal ricorso agli strumenti gestiti da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionale

1. Il presente Regolamento, relativamente alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione limitatamente alle ipotesi per le quali l'ente può svolgere autonome procedure di acquisto, ossia dopo aver esperito con esito negativo le attività di ricerca della tipologia di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionale.
2. Nelle ipotesi in cui si svolge un'autonoma procedura di acquisto per le motivazioni di cui al comma precedente, il contratto, al termine della procedura, dovrà contenere durata e misura strettamente rapportate alle esigenze e dovrà contemplare la clausola risolutiva espressa per sopravvenienza in corso di contratto di disponibilità nell'ambito della convenzione gestita da Consip o dalla centrale di Committenza Regionale.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure di acquisto relative alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, per le quali l'ente può fare ricorso esclusivamente agli strumenti gestiti da Consip e dalle centrali regionali di committenza, pena la nullità degli acquisti effettuati.

Art. 5 – Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

TITOLO II – SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 6 – Lavori in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati con riguardo alle specifiche competenze del Comune nell'ambito delle categorie generali elencate nella seguente tabella:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. I lavori eseguibili in economia di cui alle categorie riportate nella tabella precedente sono:

a) manutenzione ordinaria o straordinaria o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità.
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
f) manutenzione ordinaria o straordinaria delle opere relative alla viabilità, sicurezza stradale, sgombero neve e reti tecnologiche;
g) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, adattamenti e riparazione dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
h) manutenzione ordinaria o straordinaria e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
i) manutenzione ordinaria o straordinaria e riparazione di giardini, aree a verde, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
j) manutenzione ordinaria o straordinaria e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
k) manutenzione ordinaria o straordinaria di edifici comunali;
l) manutenzione ordinaria o straordinaria di fossi e canali;

Art. 7 – Forniture in economia

1. L'acquisizione in economia di beni è ammessa in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa di seguito individuate:

a) fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
b) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio, software;
c) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico;
d) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
e) fornitura di stampati e registri specifici per i servizi demografici;
f) fornitura di stampati, materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
g) fornitura di arredi, attrezzature, materiali, cancelleria necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
h) fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi, di registrazione e di amplificazione;
i) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti ed aziendale;
j) fornitura di beni e attrezzature per il funzionamento dell'asilo nido comunale;
k) derrate alimentari, attrezzature e utensili per refezione, per eventi di rappresentanza e iniziative per il tempo libero e lo sport;
l) fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
m) fornitura di materiale di consumo per il funzionamento dei servizi educativi e sociali;
n) fornitura di materiale inerente ai servizi di igiene urbana;
o) locazione di locali a tempo limitato con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate per l'espletamento di concorsi e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, qualora non vi siano disponibili o sufficienti o idonei locali;
p) fornitura prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici quali materiale di consumo, pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, combustibile per alimentare i mezzi in dotazione e a noleggio;
q) fornitura di sale, altro materiale antigelo, badili, pale, per eventuali emergenze neve;

r) fornitura apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (come ad esempio contatori, scatole di derivazione, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.)
s) fornitura attrezzature antincendio, antinfortunistica, farmaci e cassette di pronto soccorso, dispositivi antifurto;
t) fornitura attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, attrezzature per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
u) fornitura materiale per segnaletica stradale, orizzontale, verticale e semaforica;
v) fornitura mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montafaretri, montacarrozze e relativa segnaletica);
w) fornitura sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
x) fornitura di attrezzi e materiali per manutenzione del patrimonio immobiliare;
y) fornitura di piante, cespugli e similari;
z) forniture per la partecipazione alle spese per i corsi indetti da altri enti, istituti e amministrazioni varie;
aa) fornitura per l'organizzazione di corsi di aggiornamento;
bb) fornitura di automezzi e veicoli;
cc) noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
dd) fornitura di buoni pasto

Art. 8 – Servizi in economia

1. L'acquisizione in economia di servizi è ammessa in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa di seguito individuate:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, non costituenti lavori;
b) servizi di telecomunicazione;
c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
d) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, e servizio di tesoreria qualora sia andata deserta la gara per l'affidamento del servizio;
e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, hosting, aggiornamenti e noleggio di hardware e software;
f) servizio di consultazione banche dati (es. visure camerali);
g) servizi legali, contabili e tributari e fiscali;
h) servizi pubblicitari;
i) servizi di pulizia degli edifici;
j) servizi finalizzati alle consultazioni elettorali(es. montaggio e montaggio tabelloni e seggi, facchinaggio, pulizie e trasporti);

k) eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
l) servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili.
m) servizi di organizzazione di convegni, riunioni, mostre o altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi;
n) servizi culturali e ricreativi, di spettacolo, per il tempo libero;
o) servizi di aggiornamento professionale, istruzione e formazione del personale dell'ente;
p) servizio sociale professionale e di segretariato sociale e servizi psicologici di supporto all'attribuzione in materia di tutela dei minori;
q) servizi artigianali di oggettistica di valore culturale e artistico;
r) servizi cimiteriali straordinari non programmati;
s) servizio di sistemazione e/o riorganizzazione dell'archivio comunale anche con supporto informatico;
t) Servizio attinente alla creazione, implementazione, manutenzione del sistema informativo territoriale integrato (S.I.T.) attinenti il rilievo, l'aggiornamento della cartografia numerica del territorio comunale e relativo data base topografico e servizi attinenti l'aggiornamento della cartografia catastale comunale in forma digitale;
u) servizi per la sicurezza stradale, pedonale e ciclabile;
v) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, di registrazione, di copia, di trascrizione e rilegatura registri, elaborazione e stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti, locandine, volantini editi dal Comune, comprese attività di volantinaggio;
w) servizi di traduzione ed interpretazione,
x) servizi di facchinaggio, imballaggio, magazzino;
y) servizi alberghieri e di ristorazione;
z) servizi di aggiornamento degli inventari;
aa) servizi di assistenza e supporto tecnico amministrativo al Responsabile del procedimento (elaborazione e gestione banche dati, trasmissioni telematiche di dati ad altri enti pubblici)
bb) servizio di sorveglianza sanitaria e medicina legale;
cc) servizi tecnici professionali (perizie, atti notarili, visure, accatastamento immobili, pratiche di registrazione e trascrizione, audit, certificazioni energetiche)
dd) servizi di urbanistica e paesaggistica
ee) servizi esterni per la prevenzione e protezione dei rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro
ff) servizi tecnici concernenti la realizzazione di un opera pubblica, intendendo per tali: <ul style="list-style-type: none"> - servizi attinenti all'architettura e ingegneria riguardanti la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo e tutte le restanti attività propedeutiche alla progettazione dei lavori pubblici; - servizi di verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 5 del Codice; - le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10, comma 7 del Codice; - le attività complementari e conseguenti ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, le procedure catastali, la certificazione energetica, stime e perizie) compiute in fase di realizzazione o manutenzione di un opera pubblica. I servizi di cui alla presente lettera secondo quanto disposto dall'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice) possono essere gestiti con le procedure di cui al presente Regolamento solo nell'ipotesi in cui l'importo complessivo non superi la soglia di € 20.000.
gg) servizi di somministrazione di lavoro temporaneo e servizi vari relativi alla gestione del personale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti

Art. 9 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Gli affidamenti in economia per **importi superiori a 40.000 Euro** relativi a lavori, servizi e forniture avvengono con il sistema del cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente di cui al successivo comma 4. Il numero degli operatori da consultare è ridotto a **tre per importi inferiori a 40.000 Euro**.
2. L'affidamento diretto è ammesso solo per importi inferiori a **Euro 20.000,00 esclusa IVA** per servizi e forniture e inferiori a **Euro 40.000,00 esclusa IVA** per lavori, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, con provvedimento adeguatamente motivato.
3. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
4. Sulla base di avvisi, ai quali sarà data pubblicità sul sito web del comune, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate dal presente regolamento, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità almeno annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune. Ad aggiornamento avvenuto perdono di efficacia i precedenti elenchi.
5. In assenza degli elenchi di cui al comma precedente, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono anche essere precedute da procedura esplorativa informale diretta a raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.
6. Per gli acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a € 100.000, è sempre ammesso, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
7. Il ricorso al mercato elettronico può avvenire con ordini di acquisto diretto, in questo caso i beni già presenti sul mercato possono essere acquistati con emissione di ordine on line senza confronto concorrenziale, oppure mediante richiesta di una offerta personalizzata con attivazione del confronto concorrenziale tra più offerenti.
8. L'affidamento diretto per servizi e forniture è ammesso fino all'importo massimo di Euro 40.000,00 esclusa IVA solo ed esclusivamente nelle ipotesi di motivata urgenza.

TITOLO III - PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 10 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invito degli operatori economici selezionati secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 9 del presente Regolamento.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 del presente articolo avviene con il meccanismo della rotazione, non potendosi procedere a due affidamenti consecutivi allo stesso operatore economico, salva motivata e documentata impossibilità del ricorso alla rotazione.

3. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione,
 - b) il codice identificativo della gara,
 - c) le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA, comprensivo degli eventuali costi per i rischi da interferenze;
 - d) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - e) il termine di presentazione delle offerte;
 - f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - k) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via posta elettronica certificata o via fax.
5. Nelle ipotesi di affidamento superiori a € 40.000 e in tutti i casi in cui la tipologia d'intervento lo richieda, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato speciale d'oneri al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Art. 11 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Gli affidamenti in economia sono soggetti a obbligo di post informazione secondo quanto previsto dagli articoli 173 e 331 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del settore che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell'affidamento, è istituita un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'articolo 84 del Codice, nonché gli articoli 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto verbale.
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

Art. 12 - Forma del cottimo fiduciario

1. I contratti di cottimo fiduciario relativi a lavori, forniture e servizi sono stipulati in forma pubblica amministrativa, nelle ipotesi di affidamento diretto è possibile ricorrere alla forma della scrittura privata nonché agli altri strumenti negoziali consentiti dal codice, purchè contengano tutti gli elementi richiesti dall'art. 10, comma 3 del presente regolamento. .
2. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore e quant'altro richiesto dal regolamento attuativo.
3. Nelle ipotesi di motivata urgenza, con espresso provvedimento, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Negli altri casi si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del Codice sui termini di stipulazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 13 - Disposizioni speciali per beni e servizi acquisiti mediante convenzione ai sensi della legge 381/91

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati anche tra le cooperative sociali, che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
3. Le modalità di scelta dell'affidatario devono tenere conto dell'esigenza di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate residenti nel comune.

Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure di cottimo fiduciario per le quali non è stata inviata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la lettera invito prevista dall'articolo 10, comma 3 del regolamento medesimo.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 36 del 18/10/2012 e modificato con atto n. 41 del 22/05/2013

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il testo coordinato del presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio dal giorno **03/06/2013** al giorno **18/06/2013**

Bussero, lì 03/06/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Giorgio Turconi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Vista la suestesa attestazione si certifica che il testo coordinato del presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 03/06/2013 al giorno 18/06/2013.

Bussero, lì 20/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonia Tarantino

ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ENTRATA IN VIGORE

La deliberazione di approvazione del presente atto è divenuta esecutiva il g. 14/06/2013 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Si certifica che questo regolamento è in vigore dal 15/11/2012 e le modifiche al regolamento sono entrate immediatamente in vigore dal 22/05/2013, a seguito di immediata esecutività votata dal Consiglio Comunale.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **63**.

Bussero, lì 20/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonia Tarantino